

Statuto AGE locale di Corridonia

ART.1 - E' costituita la ASSOCIAZIONE GENITORI (A.Ge.) di Corridonia, con sede a Corridonia (MC), via Conce n. 46, che aderisce all'ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI - A.Ge. , della quale accetta lo Statuto generale, le linee programmatiche, le direttive a carattere nazionale, gli oneri associativi.

L'Associazione è a carattere comunale ed è aperta a tutti coloro che ne facciano richiesta, anche se non residenti.

La durata dell'Associazione è illimitata ma condizionata alla possibilità di realizzare gli scopi sociali.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituiti e soppressi su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni, uffici staccati e sezioni provinciali.

ART. 2 - Possono far parte dell'Associazione i genitori e gli educatori che si organizzano nel rispetto dei valori della persona e dei principi etici e morali, al fine di perseguire ideali di libertà e democrazia propri della Costituzione Italiana, che accettano il presente Statuto e versano la quota associativa annuale.

ART. 3 - L'associazione è basata sulla solidarietà e persegue finalità di carattere sociale, civile e culturale. In particolare si propone di:

- costituire un centro di consulenza educativa e scolastica;
- costituire un centro di documentazione pedagogica e culturale;
- promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica ;
- organizzare corsi, conferenze dibattiti ed ogni altra iniziativa atta ad informare e formare gli educatori (genitori, insegnanti, operatori ecc. ..);
- individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l'interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo ed etico ;
- sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass - media e dall'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento ;
- stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della scuola e della comunità sociale ;
- intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni idonee ai problemi educativi e culturali, con particolare riferimento al diritto allo studio.

ART. 4 - L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, dalle Dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo e del fanciullo e dell'etica cristiana.

Art. 5 - L'A.Ge. è un'associazione di solidarietà, di promozione sociale, di formazione extra - scolastica della persona e di tutela dei diritti civili dei genitori. E' un ente non commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione. E' un'associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo, l'adesione è a tempo indeterminato ed è esclusa la temporaneità della partecipazione, fermo restando il diritto di recesso.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ammettere un nuovo socio. Per essere ammessi in qualità di socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo la domanda tramite l'apposita scheda di iscrizione. La domanda è sottoscritta dal socio o, in caso di minorenni, da un genitore o da chi ne fa le veci.

In caso di ammissione di un nuovo socio lo stesso ha diritto ad essere iscritto nel libro soci previo pagamento della relativa quota associativa annuale.

Con l'iscrizione il socio accetta tutte le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni. Il socio è altresì tenuto all'osservanza delle deliberazioni degli organi sociali, comprese quelle in cui vengono stabilite integrazioni alla cassa sociale attraverso versamenti di periodiche quote ordinarie e/o straordinarie. La quota associativa annuale – non frazionabile – viene stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essa non è trasmissibile. Nel caso che la domanda di ammissione venga respinta, l'interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci nella sua prima convocazione.

I soci maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto singolo per approvazione e modifica di statuto e di regolamento e per la nomina degli organi direttivi. Sono tenuti a partecipare alle iniziative programmate, a contribuire a realizzare lo sviluppo associativo. Tutte le cariche associative e le prestazioni dei soci sono gratuite.

ART. 6 – Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. Il socio che recede non ha alcun diritto sul patrimonio sociale né diritto al rimborso della quota sociale eventualmente versata.

I soci potranno essere esclusi qualora non ottemperino alle disposizioni statutarie, alle deliberazioni degli organi sociali e ai regolamenti interni. Costituisce motivo di esclusione anche il mancato versamento della quota sociale, se dovuta, nonché l'assunzione di comportamenti che arrechino danni morali e/o materiali all'Associazione.

ART. 7 - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8 - L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con il pagamento della quota annuale ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo. Delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti, escluso il caso di modifica di Statuto. Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei soci iscritti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'avviso deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato almeno quindici giorni prima della riunione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Può essere convocata dal Presidente dell'associazione o su richiesta di almeno 1/3 dei soci o dalla maggioranza dei Componenti del Consiglio Direttivo.

Ciascun socio potrà rappresentare in Assemblea, purché munito di regolare delega scritta, non più di un altro socio.

ART. 9 - L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci iscritti, ha la facoltà di modificare il presente Statuto ad esclusione del 4° articolo, che definisce l'identità culturale della Associazione Genitori.

ART. 10 - L'assemblea decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti. Ne elegge liberamente i membri tra quei soci che, regolarmente iscritti, abbiano espressamente accettato e sottoscritto il presente Statuto. Approva il rendiconto consultivo ed il bilancio preventivo, discute l'attività svolta nell'anno precedente e presenta i programmi per il nuovo anno. Le deliberazioni sono verbalizzate in apposito registro, accessibile a tutti i soci.

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, elegge nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente, un Vice - Presidente, un Segretario, un Tesoriere. E' convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza è ammessa anche la convocazione telefonica.

ART. 12 - Il Consiglio Direttivo definisce e realizza tutte le iniziative che permettono di concretizzare le finalità dell'associazione, in ottemperanza con le linee programmatiche espresse dall'Assemblea. Prepara ogni anno il rendiconto economico e finanziario dell'associazione ed il bilancio di previsione. Tiene rapporti costanti con gli organi collegiali delle scuole, con gli Enti locali e con le varie istituzioni del territorio.

Le decisioni sono verbalizzate in apposito registro accessibile a tutti i consiglieri.

ART. 13 - Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo, è il rappresentante legale dell'Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ha il potere di firma e delega.

ART. 14 - Il Collegio dei revisori dei conti, in prima riunione, elegge un proprio Presidente. Controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'associazione.

Partecipa con diritto di parola al Consiglio Direttivo, a cui comunica le proprie valutazioni.

ART. 15 - Tutte le cariche hanno la durata di tre anni.

ART. 16 - Gli esercizi dell'Associazione iniziano il primo gennaio di ogni anno e chiudono il trentuno dicembre dell'anno stesso.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario annuale (bilancio annuale).

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, deve essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto annuale.

ART. 17 - I proventi dell'associazione sono costituiti da: quote associative, contributi volontari di soci o di terzi, eredità donazioni e legati, contributi di Enti ed Istituzioni a sostegno di attività e progetti, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi convenzionati, proventi derivati dalle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività commerciali o artigianali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, erogazioni liberali degli associati e di terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette e l'eventuale avanzo di gestione viene reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 18 -Lo scioglimento, la cessazione e la liquidazione dell'organizzazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e approvati, con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, dall'Assemblea dei Soci convocata in via straordinaria con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad organizzazioni di volontariato di analoga ispirazione culturale operante in favore dei genitori o delle famiglie, che nomina anche il

liquidatore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art. 19 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 300 del 27/12/2000 promozione sociale, alla legislazione regionale sull'associazionismo, al D.L. dicembre 1997 n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 5 Dicembre 2007.

Il Segretario dell'Assemblea

.....

Il Presidente dell'Assemblea

.....

Firma dei soci presenti :